



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 33797/PROD.COMM.

**Rif.** prot. 16767 dd. 08 novembre 2005

**Alleg.**

**Oggetto:** L. 287/91 – L.R. 8/99 – Esercizio di  
somministrazione in complesso commerciale

**Trieste, 16 novembre 2005**

34135 – Viale Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Con la nota sopra emarginata di pari oggetto, il Comune in indirizzo ha richiesto se per l'apertura di un esercizio di somministrazione all'interno di un complesso commerciale si può prendere in considerazione l'alternativa di attingere o meno dal contingente ex DPR 436/92 oppure, verificato che si tratta di complesso commerciale, l'unica scelta è quella di rilasciare il titolo autorizzatorio fuori contingente con il vincolo della non trasferibilità ai sensi del comma 36 dell'articolo 8 della L.R. 13/2002.

Per la risoluzione della problematica è essenziale partire dalla definizione di complesso commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L.R. 8/99; come più volte ribadito si tratta di una nozione **urbanistico** – commerciale, in quanto si parla di esercizi insediati in edifici funzionalmente o fisicamente integrati tra loro ovvero facenti parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale può essere anche integrata da servizi diversi.

Ora, se si consente che l'esercizio di somministrazione venga liberamente trasferito al di fuori del complesso commerciale non si vede quale integrazione urbanistico – commerciale si vada a realizzare, pertanto, pur ammettendo che dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio non esiste un'esplicita ed univoca regola in proposito, tuttavia tale regola viene desunta per interpretazione alla luce, lo si ribadisce, della definizione **urbanistico** – commerciale di "complesso".

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr